



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DELLE COLLEZIONI FOTOGRAFICHE  
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

*Art. 1. Oggetto del Regolamento*

Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di riproduzione delle immagini delle collezioni fotografiche dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (di seguito denominato "ICCD"), nonché le modalità del rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione e al conseguente uso delle immagini stesse in qualunque forma realizzate nonché la determinazione e l'applicazione dei corrispettivi di riproduzione, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 42 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice dei beni culturali").

*Art. 2. Autorizzazione*

La riproduzione di immagini delle collezioni fotografiche che si trovano nella disponibilità dell'ICCD può essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto all'art. 107 e art. 108 del Codice dei beni culturali.

Le immagini appartenenti alle collezioni fotografiche dell'ICCD, in qualsiasi formato riprodotte, non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto.

L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dietro pagamento dei corrispettivi di riproduzione.

*Art. 3. Modalità di richiesta*

Le richieste di riproduzione ed uso di immagini fotografiche devono essere formalizzate per iscritto, utilizzando esclusivamente i modelli A e B allegati al presente Regolamento.

*Art. 4. Riproduzioni*

La riproduzione delle immagini fotografiche è rilasciata nei seguenti formati:

- immagini in forma digitale (tiff e jpg);
- riproduzione a stampa, da positivo o da negativo.

In nessun caso è concesso il noleggio delle immagini, sia positive che negative.

*Art. 5. Corrispettivi di riproduzione.*

Le autorizzazioni alle riproduzioni delle immagini delle collezioni fotografiche dell'ICCD sono subordinate al pagamento dei corrispettivi di riproduzione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Tali soggetti sono comunque tenuti al pagamento del rimborso delle spese sostenute dall'ICCD, secondo il tariffario di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

*Art. 6. Modalità di pagamento dei corrispettivi*

I corrispettivi ed i rimborsi spese sono dovuti in via anticipata, sulla base di un preventivo inviato dall'ICCD al richiedente.

L'ICCD darà corso alla riproduzione delle immagini richieste una volta ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento.



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

## *Art. 7. Riproduzioni a titolo personale*

Nel caso la richiesta di riproduzione sia fatta a scopo strettamente personale o di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione, pubblicazione e concessione delle copie ottenute, utilizzando il modello A allegato al presente Regolamento.

L'eventuale successiva pubblicazione delle riproduzioni ottenute dovrà essere autorizzata dall'ICCD, in linea con quanto prescritto all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

## *Art. 8. Riproduzioni a scopo editoriale, espositivo, commerciale o professionale.*

La richiesta di autorizzazione per la riproduzione di immagini delle collezioni fotografiche dell'ICCD per scopi editoriali, espositivi, commerciali o professionali dovrà essere formalizzata esclusivamente attraverso il modello B allegato al presente Regolamento.

Per progetti editoriali (libri, cataloghi, riviste, ecc.), espositivi e stampati commerciali (dépliant, manifesti, volantini, ecc.), all'atto della richiesta l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla sua valutazione. Dovrà indicare: scopo e caratteristiche della iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità di copie pubblicate (o di altro materiale) che intende realizzare e immettere sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza una nuova autorizzazione scritta dell'ICCD.

Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche che permettano l'identificazione dell'immagine, come da indicazioni che verranno fornite al momento del rilascio dell'autorizzazione e nel colophon la menzione <Su autorizzazione dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – MiBAC>, nonché l'avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'autorizzazione dà diritto all'utilizzazione delle immagini fotografiche richieste, in via non esclusiva, per l'utilizzo concordato (singola edizione, singola mostra, ecc.). Per successive edizioni nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata specifica richiesta e dovranno essere preventivamente corrisposti all'ICCD i diritti di riproduzione fissati.

In caso di richieste da parte di imprese commerciali di utilizzo di immagini per scopi pubblicitari, l'ICCD si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore delle collezioni fotografiche (restauri, attività di inventariazione o digitalizzazione, realizzazione di materiali promozionali, ecc.).

Sono dovute a ICCD due copie di ogni opera a stampa o video che riproduca immagini di sua proprietà.

L'utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.

Roma, 06 SET. 2010

IL DIRETTORE  
(arch. Laura Moro)

*L. Moro*